

VERBALE DI RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 272.286 = di Repertorio N° 34.514 = di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 duemilasette, il giorno 6 sei del mese di novembre alle

ore 19,15 diciannove e quindici minuti

in Cologno Monzese nel mio studio in Via Visconti n. 4,

innanzi a me Dr. Aurelio GAVAZZI Notaio in Cologno Monzese

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente:

INZOLI don MAURO nato a Torlino Vimercati (CR) il giorno 8 settembre 1950, residente a Monte Cremasco (CR) Via Trieste n. 3,

Codice Fiscale NZL MRA 50P08 L221S

della cui identità personale sono certo, il quale mi richiede di ricevere il presente atto e

premette

che in questo luogo, giorno ed ora è stato convocato, con regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Ente riconosciuto con D.M. del 31 gennaio 1996, con sede in Milano

Via Donizetti n. 30, Codice Fiscale: 97075370151,

con il seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente


2. Proposta di modifiche statutarie

REGISTRATO A
MONZA 2

IL 10-11-2007

N. 14678/AT

Euro 168,00



3. Deliberazioni conseguenti

4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza del Consiglio lo stesso INZOLI don MAURO
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il
quale verifica la presenza dei consiglieri in carica come segue:

CELORA DAVIDE

presente

DE SANTIS GIOVANNI

presente

MILAZZO LIBORIO

presente

VENTURI VALTER

presente

INZOLI DON MAURO

presente

BARTESAGHI DAVIDE

assente

BIONDANI ADELE

presente

COGORNO CLAUDIO

presente

FRANCHI ANDREA

presente

MANDELLI ANTONIO

presente

FRASCARELLI ANGELO

assente

Il Presidente dichiara quindi la riunione di Consiglio valida ed in
grado di deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Propone quindi di meglio riformulare lo statuto composto di 19 (di-
ciannove) articoli che legge all'assemblea.

Udita la proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a
voto unanime,

delibera

di adottare il testo di statuto così come sopra detto composto di 19
(diciannove) articoli che, approvato articolo per articolo e nel suo

complesso, si allega al presente atto sotto la lettera A) per ogni fine

di pubblicità. Il medesimo testo di Statuto /¹

Il presente verbale è chiuso alle ore 19,45 - diciannove

e quarantacinque minuti

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho

dato pubblicazione mediante lettura da me datane con l'allegato al



costituito che, accettandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me

Notaio.

1^a Affiggen: " e trasa in cifre
inquadrate e tre all'atto
delle autorizzazioni e degli adempimenti
di legge 1^a 2^a Del: " Monte bianco (ca) via Trieste - 3^a
ed affiggen: " CRIMA (ca) via XX Settembre n. 102 2^a
a pperca di base per la lotta con l'atto
al costituito

Atto di un foglio della locazione e
coscritto da me notaio in che facce
te intiere e parte della terra facciata

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



STATUTO

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS

Articolo 1

Denominazione – Sede

1.1 E' costituita la Fondazione "BANCO ALIMENTARE", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (di seguito anche la "Fondazione"), con sede in Milano, Via Donizetti n. 30.

1.2 La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3 La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero.

1.4 La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 2

Scopi e attività – Rete Banco Alimentare

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza, nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita".

2.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione provvede, in particolare, alla raccolta delle eccedenze di produzione agricole, dell'industria, specialmente alimentare, della Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata, alla raccolta di generi alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, e alla redistribuzione ad enti che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno.

2.3 La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può aderire e collaborare con qualunque ente pubblico o privato, nazionale, estero od internazionale, anche ricevendo ed erogando contributi nel rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

2.4 La Fondazione può altresì avvalersi della collaborazione di "Organizzazioni senza scopo di lucro" (di seguito anche le "Organizzazioni") che, condividendo le finalità e la concezione educativa della Fondazione, nonché le modalità operative dalla stessa adottate, creano con essa la "Rete Banco Alimentare" (di seguito anche la "Rete") per la ricezione e la redistribuzione delle derrate alimentari, nonché per la promozione degli scopi e delle attività della Fondazione. Il rapporto tra la Fondazione e le Organizzazioni è regolamentato attraverso la stipula di una scrittura privata, il cui testo viene adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale scrittura privata, oltre a disciplinare le modalità del rapporto di collaborazione, prevede la concessione in uso gratuito e temporaneo della denominazione "BANCO ALIMENTARE" e del relativo logo, nonché della denominazione "GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE" e del relativo logo. Con la stipula della scrittura privata, dette Organizzazioni acquisiscono la qualifica di Membri Partecipanti della Fondazione, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto.

2.5 La Fondazione si occupa, inoltre, di promuovere tutte le iniziative utili per sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità competenti al problema della povertà e dell'emarginazione.

2.6 Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione può altresì:

- promuovere ed organizzare strutture per l'accoglienza e l'ospitalità;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione e la distribuzione di periodici, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale (con esclusione dei quotidiani);
- svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi.

2.7 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura alle attività istituzionali in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 3 **Membri**

3.1 Sono Membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.



Articolo 4 **Fondatori**

4.1 Sono Membri Fondatori tutti i soggetti, persone fisiche o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché i soggetti che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.

4.2 Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà:

- essere presentati da un Membro Fondatore;
- versare alla Fondazione una somma non inferiore all'uno per mille del patrimonio della Fondazione così come risultante dall'ultimo Bilancio approvato, ovvero una somma anche inferiore previamente determinata dall'Assemblea dei Fondatori.

4.3 I Membri Fondatori hanno diritto di recedere dalla Fondazione con avviso scritto diretto al Consiglio di Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.



Articolo 5 Partecipanti

5.1 Sono Membri Partecipanti le Organizzazioni che hanno sottoscritto con la Fondazione la scrittura privata di cui al precedente articolo 2.4.

5.2 La qualifica di Membro Partecipante si perde nelle seguenti ipotesi:

- i. risoluzione della scrittura privata di cui all'articolo 2.4 dello statuto;
- ii. recesso dalla detta scrittura privata;
- iii. estinzione dell'ente;
- iv. cessazione dell'attività.

Articolo 6 Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 7 Assemblea dei Fondatori

7.1 I Membri Fondatori costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.



7.2 L'Assemblea dei Fondatori ha le seguenti funzioni:

- a) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9.1, lettera b), dello Statuto;
- b) l'attribuzione della qualifica di Membro Fondatore ai sensi dell'articolo 4;
- c) l'esclusione di un Membro Fondatore, ove ricorrano gravi motivi;
- d) la nomina di un componente del Collegio dei Revisori dei conti.

7.3 Gli enti che sono Membri Fondatori esercitano le funzioni attraverso il loro legale rappresentante o persona da lui stesso delegata.

7.4 Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto, per l'esercizio del quale non sono ammesse deleghe.

7.5 L'Assemblea dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza. In tali casi è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero su istanza di almeno cinque Fondatori con avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa



la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

7.6 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti, salvo diversa previsione statutaria. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 8 **Assemblea dei Partecipanti**

8.1 L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno cinque Membri.

8.2 L'Assemblea dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Rete, ed esercita le altre funzioni previste dal Regolamento di cui all'articolo 10.2, lettera g).

8.3 L'Assemblea dei Partecipanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

Articolo 9 **Consiglio di Amministrazione**

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti, tra cinque e undici, nominati come segue:

- a) due terzi dal Presidente Nazionale dell'Associazione Compagnia delle Opere, con sede in Milano, Via Melchiorre Gioia, 181;
- b) i rimanenti dall'Assemblea dei Membri Fondatori, ai sensi della lettera a) dell'articolo 7.2.

9.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fissato dall'Assemblea dei Fondatori all'atto della nomina triennale e può essere aumentato dall'Assemblea stessa di anno in anno.

9.3 A ciascuno degli elettori spetta il diritto alla revoca in ogni momento dei membri di propria competenza.


9.4 In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito a cura del soggetto che lo ha nominato. Il Consigliere così nominato cessa alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

9.5 I Consiglieri durano in carica tre anni. Tutti i membri sono rieleggibili.

Articolo 10 **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

10.2 Sono in ogni caso attribuiti al Consiglio:



- a) la nomina, tra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- c) la destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza del disposto di cui alle lettere d) ed e), comma 1, articolo 10 del D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997;
- d) l'approvazione delle modifiche dello Statuto;
- e) la possibilità di nominare un Direttore Generale, un Comitato di Garanti, Comitati Tecnici-scientifici ed ogni altro organismo anche di carattere consultivo che riterrà opportuno per lo svolgimento delle attività della Fondazione, specificandone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- f) la deliberazione dello scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione;
- g) l'approvazione del testo del Regolamento della Rete Banco Alimentare e del modello di scrittura privata di cui all'articolo 2.4 che ad esso si allega, e relative modifiche.

10.3 Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che, per legge o per statuto, non sono delegabili.

10.4 Gli emolumenti individuali annui eventualmente corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni.

Articolo 11

Riunioni e quorum del Consiglio di Amministrazione



11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, o 2 (due) giorni prima in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.3 Le delibere di cui all'articolo 10.2 lettere d), f), g) sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

11.4 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

11.5 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.



11.6 Le delibere del Consiglio devono essere trascritte e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario eventualmente all'uopo nominato.

Articolo 12 Presidente

- 12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
- 12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 Vice Presidente

- 13.1 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
- 13.2 Assume le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento o assenza.
- 13.3 Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 14 Collegio dei Revisori

14.1 La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata da tre Revisori dei Conti iscritti nel registro de Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia, così nominati: due dal Presidente Nazionale dell'Associazione Compagnia delle Opere e uno dall'Assemblea dei Fondatori. Essi durano in carica 3 (tre) anni.

Articolo 15 Patrimonio

- 15.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di Euro 183.343,9 (centoottantatremilatrecentoquarantatre/nove).
- 15.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Membri della Fondazione, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

Articolo 16 Esercizio finanziario e bilancio

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



16.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, ed entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

16.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Articolo 17 Proventi

17.1 La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

17.2 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18 Estinzione e devoluzione

18.1 La Fondazione si estingue:

- quando il patrimonio è diventato insufficiente alla realizzazione degli scopi statutariamente previsti;
- per le altre cause previste dall'articolo 27 del codice civile.


18.2 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 Rinvio

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

*Letto e confermato e sottoscritto
Cologno Jr. il 6 settembre 2007*

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Copia autentica composta di *sei* *ulti*
fogli conforme all' originale in più
fogli muniti delle prescritte firme, nei
miei atti.

Cologno Monzese - Via Visconti, n. 4

IL *19* *novembre* *1907*

